

**Cod. Uff.**

**Data**

**Prot. n.**

**Oggetto:** Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili: modifiche ed integrazioni

### Il Consiglio Comunale

Visto il Decreto legislativo n.504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili ( Ici ) e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il Decreto legislativo n.446 del 15.12.97 che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche di natura tributaria;

Visto, in particolare, l'art.52 del citato Decreto legislativo n.446/97 che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;

Visto il regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Livorno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 29 febbraio 2000;

Visto l'art. 59 comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere che l'esenzione di cui all'art 7 comma 1 lett i) del D.Lgs.n.504/92 , concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applichi soltanto in relazione ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente commerciale utilizzatore ;

Rilevato che appare opportuno ed equo avvalersi di tale facoltà delimitando quindi il campo di applicazione della disposizione esonerativa in relazione ai soli fabbricati utilizzati e posseduti dagli enti non commerciali , introducendo apposita previsione regolamentare con l'articolo 5 bis ;

Ritenuto che tale previsione introduca un elemento di semplificazione e di migliore controllo dei fenomeni elusivi, a fronte del notevole margine di incertezza applicativa derivato dal testo della norma di riferimento, cioè il cit. art. 7 della normativa Ici,;

Visto inoltre l'art 1 comma 164 della L.n. 296/2006 ( cd. Finanziaria 2007 ) in base al quale il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

Considerato quindi che ai sensi di quanto disposto dal succitato articolo occorre modificare conseguentemente il comma 1 dell'art 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Ici sostituendo il termine utile per richiedere i rimborsi di somme versate e non dovute in cinque anni anziché negli attuali tre previsti;

Visto inoltre l'art.52 comma 2 del Decreto legislativo n.446/97 in forza del quale una copia conforme del regolamento Comunale e della relativa deliberazione di approvazione devono essere inviate al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e devono essere resi pubblici mediante avviso sulla gazzetta Ufficiale;

Visto l'art.151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006, il quale differisce al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2007 degli enti locali;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del T.U.EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.EE.LL.;

Visti i pareri delle Circoscrizioni rilasciati ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto comunale;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi in premessa illustrati, l' articolo 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici ( il cui nuovo testo è allegato – 2- al presente provvedimento e costituisce parte integrante dello stesso);
- 2) di modificare l'art 7 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici prevedendo che il rimborso delle somme versate e non dovute debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

- 3) di dare atto che le nuove norme regolamentari produrranno i propri effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2007;
- 4) di demandare all'U.O. Gestione Entrate l'incarico di inviare, ai sensi dell'art. 52,2° comma Decreto legislativo n.446/97, copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività nonché di rendere pubblica la stessa mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

## **Allegato 2**

### **Nuovo art. 5 bis**

#### **ART. 5 bis ESENZIONI**

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92, riguardante gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 7 RIMBORSI**

Testo vigente:

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

Testo modificato:

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.